



PRIMO PIANO
BROKER

PIÙ TRASPARENZA, PIÙ CONCORRENZA

Con l'emanazione del Regolamento n. 35 del 26 maggio 2010, l'Isvap rafforza la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi. Ogni azione tesa alla tutela del consumatore, dichiara Luigi Viganotti, presidente di Acb, non può che trovare l'approvazione della categoria dei broker di assicurazione

Luigi Viganotti, presidente di Acb



L'Isvap ha emanato il Regolamento n. 35 dando così attuazione alle disposizioni contenute nel Codice delle Assicurazioni Private (artt. 182-183 e 185 D.lgs 209/2005).

Finalità del nuovo Regolamento è rafforzare la trasparenza e la chiarezza dei documenti precontrattuali e contrattuali disciplinando gli obblighi di informativa delle imprese e le regole di correttezza dell'informazione pubblicitaria.

Sintetizziamo di seguito i principali contenuti e le novità introdotte dal Regolamento sottolineando il fatto che ogni azione volta a confermare un orientamento di tutela del consumatore, di trasparenza informativa e di concorrenzialità sul mercato non può che trovare l'approvazione della categoria dei broker di assicurazione.

Nel comparto vita è stato perseguito l'obiettivo della sinteticità e della chiarezza dell'informazione da rendere agli assicurati anche al fine di agevolare la comparabilità dei diversi prodotti offerti dalle imprese di assicurazione. Sono stati previsti specifici schemi della Nota Informativa in modo da allertare l'assicurato sui contenuti contrattuali che necessitano di un'analisi più attenta.

Circa le informazioni da rendere sui costi del contratto va indicata, oltre alla presentazione di tutti gli oneri gravanti a qualsiasi titolo sul contraente, la quota parte percepita dagli intermediari.

Inoltre è stato introdotto l'obbligo di inserire nella Nota Informativa notizie sulla situazione patrimoniale dell'impresa di assicurazione, indicando in particolare il capitale sociale, le riserve patrimoniali e l'indice di solvibilità. Tali indicazioni forniranno al contraente una sintetica informazione in merito alla stabilità della compagnia alla quale intende rivolgersi per richiedere una copertura assicurativa.

Nel comparto danni le disposizioni sono intervenute per rendere più agevole la comprensione di norme contrat-

tuali spesso legate a tecnicismi; sono quindi stati introdotti schemi standardizzati di Nota Informativa per agevolare la comprensione dei prodotti e la loro comparabilità.

In particolare, la documentazione informativa dovrà contenere esemplificazioni numeriche per agevolare la comprensione delle clausole relative a franchigie, scoperti e massimali; in caso di clausole contrattuali regolanti le circostanze di aggravamento o diminuzione del rischio dovranno essere forniti, invece, esempi di circostanza rilevanti che possono determinare la modificazione del rischio. Sempre nel comparto danni, ma specificamente per la **Rc Auto e Natanti**, è stato introdotto il Fascicolo Informativo, adeguatamente differenziato per categorie di veicoli (autoveicoli, ciclomotori e motocicli) e per i natanti, che contiene esclusivamente le informazioni e le condizioni di contratto ad essi relative, al fine di fornire agli assicurati un'informazione mirata sulla tipologia di veicolo per il quale viene richiesta la copertura.

Mutui e prestiti personali: eliminato il conflitto di interessi

A vantaggio del consumatore, significative novità sono state introdotte nei contratti di assicurazione legati alla stipula dei mutui o prestiti personali.

L'intervento normativo è volto a facilitare la mobilità in questo mercato e rimuovere le difficoltà che, sino ad ora, sussistevano e che derivavano dall'abbinamento di tali contratti a polizze assicurative.

In particolare l'Isvap è intervenuto per definire i principi di rimborso del premio e delle provvigioni in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo e di altri finanziamenti. In questo caso gli intermediari potranno trattenere solo gli importi relativi alle spese amministrative effettivamente sostenute, a condizione che siano indicate nei documenti contrattuali e sempre che non



GLI OBBLIGHI INFORMATIVI PER IL RAMO VITA E IL RAMO DANNI

TITOLO I

Obblighi di informativa Ramo Vita

- CAPO I - Disposizioni sull'informativa precontrattuale
- CAPO II - Informativa in corso di contratto
- CAPO III - Contratti qualificati come "etici" o "socialmente responsabili"

- 1) Sono stati previsti specifici schemi standardizzati di Nota Informativa.
- 2) Costi del contratto.

E' stato previsto l'obbligo di indicare nella documentazione informativa tutti gli oneri gravanti a qualsiasi titolo sul contraente, anche con l'esplicitazione della quota parte percepita in media dagli intermediari, ciò al fine di rendere più consapevole l'assicurato della filiera dei costi, con riguardo sia alla fase di intermediazione sia alla fase di gestione del contratto da parte della compagnia.

- 3) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa.

E' stato previsto l'obbligo di indicare nella documentazione informativa il capitale sociale, le riserve patrimoniali e l'indice di solvibilità. Tali indicazioni forniranno al contraente una sintetica informazione in merito alla stabilità della compagnia alla quale intende rivolgersi per richiedere una copertura assicurativa.

TITOLO II

Obblighi di informativa polizze unit linked e index linked operazioni di capitalizzazione

Il Titolo è specificatamente dedicato agli obblighi di informazione per i prodotti assicurativi-finanziari emessi dalle assicurazioni.

TITOLO III

Obblighi di informativa Ramo Danni

- CAPO I - Disposizioni sull'informativa precontrattuale
- CAPO II - Informativa in corso di contratto

- 1) Sono stati previsti specifici schemi standardizzati di Nota Informativa.
- 2) Franchigie, scoperti e massimali.

La documentazione informativa dovrà contenere esemplificazioni numeriche per agevolare la comprensione delle clausole relative a franchigie, scoperti e massimali.

- 3) Aggravamento e diminuzione del rischio:

In caso di clausole contrattuali regolanti le circostanze di aggravamento o diminuzione del rischio dovranno essere forniti esempi di circostanza rilevanti, che possono determinare la modificazione del rischio.

- 4) Responsabilità Civile Auto e Natanti.

E' stato introdotto il Fascicolo Informativo, adeguatamente differenziato per categorie di veicoli (autovetture, ciclomotori e motocicli)

costituiscano, nei fatti, un ostacolo alla portabilità del mutuo.

Le polizze dovranno quindi necessariamente riportare i costi a carico dell'assicurato e le provvigioni percepite dall'intermediario per quel determinato contratto.

E' importante inoltre rilevare che, proprio in relazione alle polizze collegate a tali forme di finanziamento, era stato da tempo denunciato il fenomeno per cui gli enti erogatori del finanziamento (ossia le banche e gli intermediari finanziari) assumevano, contemporaneamente, la veste di beneficiario o vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di intermediario del contratto stesso.

Il Regolamento n. 35/2010 è intervenuto per rimuovere tale conflitto di interessi ponendo il divieto di assumere contemporaneamente la qualifica di be-

neficiario o vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di intermediario del contratto.

Età assicurabile e recesso in caso di sinistro

Relativamente alle **polizze infortunio e malattia** sono state introdotte due importanti novità.

La prima riguarda le polizze che stabiliscono un limite massimo di età assicurabile: l'Autorità ha posto il divieto di prevedere tra le clausole contrattuali la cessazione automatica qualora l'assicurato compia tale età durante la vigenza del contratto. Per le polizze attualmente in corso il rischio deve essere considerato in copertura qualora l'assicurato abbia continuato a pagare regolarmente il premio, anche oltre il limite di età risarcibile ed il premio non sia stato restituito dall'impresa.

La seconda novità si riferisce al recesso in caso di sinistro: tale diritto è esercitabile dalle compagnie assicurative solo entro i primi due anni dalla stipula del contratto, ciò al fine di evitare che l'assicurato possa trovarsi senza una polizza nel momento in cui è contrattualmente più debole.

Da ultimo il Regolamento disciplina la pubblicità dei prodotti assicurativi effettuata dalle imprese e dagli intermediari assicurativi, prevedendo che la stessa sia conforme ai principi di chiarezza, riconoscibilità, trasparenza, correttezza e di riconoscibilità nella sua natura pubblicitaria rispetto ad ogni altra forma di comunicazione.

Luigi Viganotti,
presidente Acb